

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 263**  
a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui  
*presentata in data 11 aprile 2024*

-----

VALORIZZAZIONE DEL TITOLO DI DOTTORATO DI RICERCA

-----

**Art. 1***(Oggetto e finalità)*

1. Questa legge ha l'obiettivo di promuovere la valorizzazione del titolo di Dottore di ricerca nell'ambito dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale da parte della Regione. Questa legge intende favorire la selezione di candidati altamente qualificati e incentivare la ricerca scientifica e l'innovazione all'interno delle istituzioni pubbliche regionali.

**Art. 2***(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge, si intende per:
- a) dottore di ricerca: una persona che ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in una disciplina accademica riconosciuta;
  - b) concorso pubblico: una procedura selettiva per l'assunzione di personale da parte della Regione o da essa gestita.

**Art. 3***(Punteggio aggiuntivo per il titolo di Dottore di ricerca)*

1. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione per l'assunzione di personale, ai candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca verrà assegnato un punteggio aggiuntivo nel rispetto delle norme di parità di genere.

2. L'ammontare del punteggio aggiuntivo è dal bando e non potrà essere inferiore al 15 per cento del punteggio massimo attribuibile al concorso.

**Art. 4***(Incentivi alla ricerca e alla formazione)*

1. La Regione promuove l'accesso dei dottori di ricerca alle opportunità di ricerca, formazione e sviluppo professionale all'interno delle istituzioni pubbliche regionali.

2. Sono predisposti programmi di formazione e aggiornamento specifici per il personale in possesso del titolo di Dottore di ricerca, al fine di favorire il loro sviluppo professionale continuo.

**Art. 5***(Monitoraggio e valutazione)*

1. La Regione istituisce una commissione incaricata di monitorare l'attuazione di questa legge e di valutarne l'impatto sulla selezione del personale

e sulla promozione della ricerca scientifica nella regione.

2. La commissione predispone una relazione annuale da presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, la quale contiene un'analisi dettagliata dell'applicazione della legge e le raccomandazioni per eventuali miglioramenti.

**Art. 6**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge gli enti interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.